



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, 11 giugno 2021

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Prot. n. 29398

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in materia di IMU e di TARI concernente gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia - Art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Quesito.

Con il quesito indicato in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito all'applicazione dell'IMU e della TARI agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, di cui all'art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Tale disposizione prevede che: *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".*

In merito all'applicazione della norma in questione è stato chiesto se possono beneficiare delle predette agevolazioni i percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti all'estero, a prescindere dalla nazionalità, che siano proprietari di un immobile ad uso abitativo in Italia, non locato o dato in comodato d'uso e a prescindere dal Paese di residenza, poiché la norma prevede che gli stessi siano *"residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia"*.

È stato chiesto, altresì, se per "*pensione in regime di convenzione internazionale*" si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all'estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo.

È stato, inoltre, rappresentato che diversi connazionali segnalano problemi con i loro comuni di residenza in Italia, che si rifiuterebbero di riconoscere il diritto alle agevolazioni in esame, escludendolo sulla base di quanto risulterebbe da alcuni siti di informazione fiscale on line.

Pertanto, è stato chiesto di chiarire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 48 della legge di bilancio 2021.

Al riguardo, si deve preliminarmente osservare che il regime agevolativo in commento non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza "*in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia*", indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

Ciò premesso, in relazione alla specifica richiesta contenuta nel quesito, si fa presente che in materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:

- in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale>);
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati>).

Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dall'elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell'art. 1 della citata legge di bilancio 2021.

Sulla base di quanto sin qui delineato, quindi, si può affermare che nell'ambito della categoria di "*pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia*" rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell'IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi.

Vale, infine, la pena di precisare, per completezza espositiva, che è comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in

uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
[Firmato digitalmente]